

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.672 — BP/Sonatrach)**

(96/C 13/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 10 gennaio 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (<sup>1</sup>). Per effetto di tale concentrazione le imprese BP Exploration (In Salah) Limited appartenente al gruppo British Petroleum (BP), e Sonatrach, controllata dallo Stato algerino acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo congiunto di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune e che opererà nella ricerca, esplorazione e commercializzazione di gas naturale algerino.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BP: esplorazione, produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas; lavorazione e commercializzazione di prodotti petrolchimici e prodotti collegati;
- Sonatrach: esplorazione, produzione, raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.672 — BP/Sonatrach, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles.

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata****(Caso n. IV/M.544 — Unisource/Telefónica)**

(96/C 13/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Il testo seguente annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU n. C 334 del 22. 12. 1995, pag. 7)*

Il data 6 novembre 1995 la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (<sup>1</sup>) relativo al controllo delle operazioni di concentrazione perché non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento citato. La presente decisione si fonda sul-

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento. I terzi che dimostrino di avervi interesse possono ottenere copia della decisione richiedendola per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles  
Telefax: (32-2) 296 43 01.

### **Richiesta di riesame degli impegni assunti nei confronti della Commissione**

**(Caso n. IV/M.269 — Shell/Montecatini)**

(96/C 13/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 22 dicembre 1995, Shell Petroleum NV (Shell) e Montedison Nederland NV (Montedison) hanno richiesto alla Commissione di sollevarle dall'impegno relativo alla tecnologia del polipropilene (PP), assunto nel quadro del caso in oggetto.
2. In data 8 giugno 1994, la Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato comune il progetto di concentrazione delle attività poliolefiniche di Shell e Montedison (Montell), subordinatamente a condizioni e obblighi intesi a garantire il rispetto degli impegni assunti dalle parti<sup>(1)</sup>. L'obiettivo e l'effetto di tali impegni era di assicurare che, a seguito della creazione di Montell, il gruppo Royal Dutch/Shell non avesse legami con le due principali tecnologie del polipropilene (PP), Spheripol della Montedison e Unipol della Shell Oil/Union Carbide Corporation (UCC). Le attività di Montedison relative alla tecnologia del PP avrebbero pertanto dovuto rimanere separate da Montell mediante il loro trasferimento ad una società controllata esclusivamente da Montedison.
3. Le parti notificanti si erano riservate il diritto di richiedere alla Commissione il riesame dell'insieme degli impegni, o di ciascun specifico impegno, riguardanti la tecnologia del PP (considerando 118 della decisione 94/811/CE).
4. A seguito di un accordo (Consent Order) intervenuto tra la Federal Trade Commission statunitense (FTC) e Shell e Montedison, alla Shell Oil è stato richiesto di procedere alla dismissione delle sue attività nel comparto del PP ivi compresi i suoi interessi nello attività relative alla tecnologia UNIPOL/SHAC. In data 26 dicembre 1995, la FTC ha approvato il progetto della Shell Oil di cessione della sue attività nel PP alla UCC. Il progetto implica il trasferimento alla UCC di tutti i beni patrimoniali necessari all'esercizio delle attività di Shell Oil relative al PP e al catalizzatore SHAC, dei diritti relativi ad alcuni brevetti licenze, ricerche e altri necessari accordi, nonché dei diritti relativi al marchio «SHAC» per la tecnologia PP di Shell Oil. Inoltre, Shell Oil ha accettato di cedere del monomero PP a UCC per un periodo di tre anni dopo la dismissione.
5. A seguito dell'accordo tra Shell Oil e UCC, Shell e Montedison hanno chiesto alla Commissione di sollevarle dall'impegno relativo alla tecnologia del PP stabilito nel considerando 116 della decisione della Commissione, in quanto le ragioni poste a fondamento di tale impegno sono venute meno e la reintegrazione in Montell delle attività di Montedison relative alla tecnologia del PP non comporterebbe alcun legame tra il gruppo Royal Dutch/Shell e le due principali tecnologie del PP, come originariamente concluso dalla Commissione.
6. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni in merito alla richiesta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere

<sup>(1)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 48.